

## **Utilizzazione e permessi del personale scolastico in concomitanza alle operazioni relative alle elezioni politiche.**

Riportiamo alcune indicazioni utili riguardo l'utilizzazione del personale docente e ATA nel caso di chiusura totale della scuola o solo di uno o più plessi o nel caso di sospensione delle lezioni deliberata dal Consiglio di Istituto per chiusura parziale ritenuta necessaria. Nel contempo, riportiamo la normativa che regola i permessi ordinari o straordinari per esercitare il diritto di voto, le agevolazioni sulle spese di viaggio, i riposi compensativi per il personale che si ritrova impegnato nei seggi elettorali, nonché i permessi per lo svolgimento della campagna elettorale.

### **A) Chiusura totale della scuola.**

Nelle scuole sedi di seggio elettorale le attività didattiche sono sospese per tutto il periodo necessario alle operazioni di voto e di scrutinio. Le scuole durante questo periodo sono chiuse.

I docenti e il personale ATA sono esentati dal lavoro. Tale circostanza è infatti assimilata a quelle per le quali le autorità competenti sono tenute a decretare la chiusura degli edifici scolastici (ad esempio: neviccate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, etc...). Ovviamente le assenze di tutto il personale non devono essere giustificate né possono essere oggetto di decurtazione economica; ciò perché il rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono.

Il principio giuridico di riferimento è statuito **dall'art. 1256 del Codice civile**, che recita: *“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento”*.

I giorni di chiusura sono pertanto assimilati a servizio effettivo in quanto è precluso al dipendente l'esercizio della propria attività per cause esterne di forza maggiore. **I periodi di chiusura sono riconosciuti utili a tutti gli effetti, cioè per il superamento dell'anno di prova, per la proroga e conferma delle supplenze, etc.**

### **B) Chiusura totale di uno o più plessi della scuola.**

Solo per i plessi individuati quali seggi elettorali valgono le predette considerazioni: ci troviamo nella fattispecie della chiusura dell'edificio per cause di forza maggiore e, pertanto, non vi sono obblighi di servizio per il personale. In tal caso, ricordiamo che l'O.M. 185/1995 art. 3, comma 30, prevede che: *“Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfezione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”*. Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, ma sempre nell'ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007 (flessibilità contrattata).

I plessi non individuati quali sedi di seggio elettorale devono rimanere aperti, le attività didattiche dovranno essere svolte regolarmente e il personale docente e ATA assegnato a tali plessi è tenuto a prestare regolarmente servizio, secondo il proprio orario.

In caso di chiusura parziale e non totale di un plesso, essendo lo stesso utilizzato non in toto ma solo parzialmente, con sospensione dell'attività didattica ma con continuità delle altre attività della scuola, in tal caso il personale ATA è obbligato a svolgere il proprio servizio secondo la normale programmazione.

### **Permessi per le elezioni.**

#### **Permessi retribuiti per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni.**

La materia è regolata dalle circolari 369 del 12/12/95; 180 del 09/05/1996, dal telefax n. 3121 del 17/04/96. Il personale docente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito; può anche usufruire dei sei giorni lavorativi di ferie previsti dall'art. 13 comma 9 CCNL 2007. Tale periodo è utile a tutti gli effetti, tranne che per il periodo di prova. Il trattamento economico spetta per intero.

In aggiunta può richiedere aspettativa per motivi di famiglia; in tal caso non ha diritto alla retribuzione e tale periodo non essendo utile a nessun effetto, è possibile riscattarlo.

#### **Permessi retribuiti straordinari per esercitare il diritto di voto.**

La materia è regolata dalla circolare della [ragioneria generale dello stato Igop n. 23 del 10.3.1992](#).

Per recarsi a votare sono concessi permessi retribuiti soltanto al personale che ha chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio ma che non lo ha ottenuto in tempo utile per l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza. [In tal caso i permessi sono retribuiti secondo i seguenti criteri:](#)

- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

Il personale che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio può utilizzare i seguenti permessi per raggiungere il proprio comune di residenza:

- il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire da 1 a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all'articolo 15, comma 2 del CCNL 2006-2009; esauriti tali giorni i docenti possono utilizzare, per gli stessi fini e con le stesse modalità, i 6 giorni di ferie di cui all'art. 13, comma 9 del CCNL;
- il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all'art. 19, comma 7 del CCNL 2006-2009.

#### **Agevolazioni sulle spese di viaggio su presentazione della tessera elettorale.**

È consolidato il principio delle agevolazioni sulle spese di viaggio per esercitare il diritto di voto (Circolare Ministero dell'Interno 56/2022). Al riguardo riportiamo i seguenti quadri sinottici:

- Elettori residenti in Italia

Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1<sup>a</sup> che per la 2<sup>a</sup> classe  
Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)

- Elettori residenti all'estero

Treni: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria di 1<sup>a</sup> classe e gratuità del viaggio per la 2<sup>a</sup> classe;  
Aerei (AIR ITA): Riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria;  
Nave: Riduzione del 60% nella classe superiore e del 100% nella classe inferiore;  
Auto: Gratuità del pedaggio autostradale.

**Personale chiamato ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali.** (Presidente o scrutatore nel seggio, rappresentante di lista)

Per tale personale si fa riferimento alla normativa: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall'art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell'art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.

**A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.**

Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo).